



## Porte classificate per resistenza al fuoco e porte su uscite di sicurezza

Ing. Terruso CTF

I "presidi antincendio" sono soggetti all'osservanza di specifici requisiti dettati dalla normativa vigente, rappresentata da Decreti Ministeriali e da norme tecniche provenienti anche dall'Europa. Senza entrare in dettagli strettamente tecnici, le persone coinvolte nella gestione delle chiusure tagliafuoco (le classiche porte REI) devono essere consapevoli dell'importanza della loro "corretta" gestione e MANUTENZIONE, affinché quella malaugurata volta in cui sono eventualmente chiamate a svolgere la loro funzione, la possano fare effettivamente al meglio.

### Cosa si intende per resistenza al fuoco:

- è l'attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato: la stabilità (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I).

Conseguentemente, una chiusura classificata per offrire una specifica resistenza al fuoco - da 15 minuti a 2 ore, e anche più - viene prevista e deve essere installata per una precisa ragione: offrire una sicurezza, in caso di incendio, finalizzata a:

- garantire la stabilità delle strutture portanti, al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che siano soccorsi
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Questi obiettivi sono alla base della prevenzione incendi e della protezione passiva, nell'interesse pubblico e del singolo cittadino.

Per attuare i fini, le leggi prescrivono gli obiettivi ed offrono delle regole tecniche per raggiungerli; tali norme tecniche classificano le prestazioni dei prodotti (chiusure tagliafuoco, ecc.), attraverso prove eseguite su prototipi, e

vi sono sistemi di controllo per assicurare la conformità dei singoli manufatti alle prestazioni dichiarate; sono inoltre imposte precise regole per la loro corretta installazione ed impiego.

Ma nessun manufatto, per quanto giustamente scelto, esattamente impiegato, conformemente installato e correttamente usato, può garantire la sua efficienza se non è soggetto ad adeguata manutenzione.

Ci sono Decreti e Leggi che alle regole - le quali forniscono le linee guida per realizzare le opere edili adeguate alle prescrizioni di sicurezza in prevenzione incendi - aggiungono precisi impegni e responsabilità, anche a carico dei Titolari dell'attività (predisposizione e controllo del piano di mantenimento), perché sia garantita efficienza e sicurezza nel tempo. Per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e anche quelle comportanti un rischio di incendio, il D.Lgs. 626/94 - e già molto tempo prima il DPR 547/55 - stabilisce che nei luoghi di lavoro siano poste in essere azioni di sorveglianza e di manutenzione dei presidi antincendio.

L'art. 5 del DPR n° 37 del 12



gennaio 98 conferma l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione. L'esecuzione delle azioni di sorveglianza e di manutenzione, in forza di quanto previsto dall'art. 5 del DPR citato, deve essere documentata in un registro apposito.

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 98 all'allegato VI-6.4, a proposito delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio, specifica che l'attività di controllo periodica e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato (il DPR 547/55 lo richiedeva

"esperto"). Il requisito di competenza non è richiesto per il personale incaricato della sor-



veglianza, il quale però deve almeno essere "informato". Nel campo delle attrezzature antincendio le azioni di manutenzione e di controlli periodici devono garantire al datore di lavoro, o a persona da lui designata, quanto previsto dal DPR 37/98 art. 5 e dal DM 10/3/98 allegato VI per il mantenimento in stato di efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio. I Titolari dell'attività devono quindi attuare precise azioni per le porte classificate per resistenza al fuoco e per le uscite di sicurezza o comunque per le porte poste lungo le vie d'esodo:

- la vigilanza
- il controllo periodico
- la manutenzione programmata

e sono stabilite le modalità per la loro attuazione pratica, da effettuare periodicamente e da documentare nell'apposito registro, da parte di personale formato e informato (ossia competente e qualificato).

Le responsabilità ci sono in tutta la filiera:

- per il progettista del sistema antincendio;
- per chi lo realizza e lo mette in funzione;
- per chi è incaricato della manutenzione.

La responsabilità del titolare dell'attività è di attuare e/o di verificare che esista e sia seguito un piano di mantenimento, organizzato su tre livelli:

- 1 la sorveglianza (è il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, attività effettuata dal personale presente dopo aver rice-

- 2 vuto adeguate istruzioni); la documentazione (custodita e curata dal Titolare dell'attività, che deve raccoglierla e conservarla);
- 3 il controllo periodico e la manutenzione programmata.

La manutenzione ordinaria programmata (tesa a mantenere in efficienza e in buono stato le attrezzature e gli impianti) è affidata al mantentore.

La periodicità degli interventi di manutenzione è in relazione ad una stima delle manovre giornaliere compiute dalla porta e alle condizioni del suo impiego. Ad esempio, la porta di un ripostiglio può prevedere 4 manovre al giorno, quella di un ambulatorio può arrivare anche a 40, una porta in luoghi comuni quale una mensa può arrivare a 60 manovre giornaliere e una collocata lungo un corridoio o a capo scala può superare le 120. Ponendo il termine di riferimento a 5000 manovre, la seconda chiederebbe una manutenzione quadrimestrale, la terza richiederebbe interventi almeno trimestrali e l'ultima dovrebbe essere sottoposta a manutenzione programmata bimestrale o anche mensile.

La periodicità minima per gli interventi di manutenzione è semestrale; quella dei controlli periodici può essere il 50% della periodicità della manutenzione.

Le operazioni da svolgere sono indicate nel libretto di corretto impiego, uso e manutenzione fornito dal produttore della chiusura; in particolare conterrà:

